



Provincia di Barletta Andria Trani

P.za San Pio X, n. 9 - 76123 Andria (BT)

DECRETO PRESIDENZIALE

Decreto n. 13 del 18 OTT. 2021

OGGETTO: Elezioni del Consiglio provinciale della Provincia di Barletta Andria Trani del 18 dicembre 2021 (L. n. 56/2014). Convocazione dei comizi elettorali.

Il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani

PREMESSO

- che l'art. 1 della Legge 7/4/2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia di Presidenti che dei Consigli Provinciali nelle Regioni a Statuto Ordinario;
- che ai sensi del comma 68, art. 1, del precitato provvedimento legislativo, il Consiglio Provinciale dura in carica due anni;
- che il predetto organo risulta giunto a fine mandato ed in carica a seguito di proroga in forza della normativa di Legge stante l'Emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. B) della predetta legge, così come modificata dall'art. 1, comma 9-ter Legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;
- che nell'articolo 1, 4-quinquiesdecies, del D.L. 7-10-2020 n. 125 si è disposto che "Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021";
- che nell'articolo 2, comma 4-ter, del D.L. 31-12-2020 n. 183 si è ulteriormente stabilito che "I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.";
- che nell'articolo 1 del D.L. 5-3-2021 n. 25 recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021" si è infine disposto che "Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano



- carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021“;
- che a seguito di predetta previsione normativa il Ministro dell'Interno, con Decreto del 3 agosto 2021, ha indetto il turno ordinario annuale delle elezioni amministrative 2021, prevedendo che le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021;
 - che con il Decreto-Legge 17 agosto 2021, n. 117 recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021”, il Governo ha definito le modalità operative e precauzionali per assicurare lo svolgimento delle operazioni di voto in condizioni di sicurezza. All'articolo 4, comma 3, del decreto si prevede che, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo;
 - che il procedimento elettorale previsto dalla Legge 56/14 per le elezioni provinciali prevede una tempistica di 40 giorni, con scadenze che devono essere tenute in considerazione per il migliore svolgimento degli adempimenti da parte degli uffici provinciali competenti, e ciò rende opportuna l'individuazione di un'unica data per le elezioni provinciali, come già avvenuto in passato, per facilitare un coordinamento dell'UPI nell'interpretazione e applicazione delle diverse norme sopravvenute, anche in considerazione del fatto che tutte le Province delle regioni a statuto ordinario sono interessate al voto;
 - che il Comitato Direttivo UPI in data 23 Settembre 2021 ha individuato la data unica del 18 dicembre 2021 per lo svolgimento delle elezioni provinciali previste nel 2021, al fine di consentire di attivare in tutte le Province le procedure elettorali entro l'8 novembre, e quindi di coinvolgere tutta la platea degli amministratori comunali (sindaci e consiglieri) che hanno diritto di elettorato attivo per il rinnovo degli organi di governo provinciali, considerato che l'ultima verifica del corpo elettorale e apporto delle eventuali modifiche deve essere effettuata il giorno prima delle elezioni;
 - che il predetto documento è stato inviato alla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali che ne ha preso atto nella seduta del 28.09.2021;

PRESO ATTO che in base di quanto in premessa, la Provincia Barletta Andria Trani è tenuta senza indugio a procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale per il prossimo 18 Dicembre 2021;

VISTA la normativa vigente per lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo grado degli Organi della Provincia;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'art. 1 della citata Legge 7 Aprile 2014 n. 56 s.m.s.;

VISTO, altresì, le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Legge n. 56/2014 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;

DECRETA

1. È indetta per il 18 Dicembre 2021 l'elezione del rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia Barletta Andria Trani;



2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 21:00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Barletta – Andria – Trani – Sala Ufficio di Presidenza – 1° piano sita a Barletta in Piazza Plebiscito n. 34/35;
3. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale della Provincia di Barletta – Andria – Trani in carica alla data delle lezioni indicata al punto 1);
4. Sono eleggibili a Consiglieri Provinciali i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica; l'elezione del Consiglio Provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni (18 Novembre 2021) dalla data delle votazioni. L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 Legge n. 56/201;
5. Le liste dovranno essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Barletta – Andria – Trani con sede a Barletta in Piazza Plebiscito n. 34/35 nei seguenti giorni ed orari:
 - dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 27 Novembre 2021;
 - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 28 Novembre 2021;
6. Le modalità e i moduli per le presentazioni delle liste, dei contrassegni e delle candidature, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono consultabili ed acquisibili direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Elezioni Provinciali 2021";
7. Il presente decreto verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale della Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni e trasmesso via posta elettronica certificata a tutti i Comuni della Provincia, affinché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i Consiglieri Comunali in carica, nonché alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
8. Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ufficio Elettorale della Provincia.



Il Presidente
Avv. Bernardo Lodispoto